



VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA MARE

Art. 32

Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in materia di pesca

Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a) e' abrogata;
- b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 e' sostituito dal seguente: «2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa».

Versione in vigore dal 9 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Valorizzazione della risorsa mare
Estremi	Legge 7 maggio 2026, n. 70
Capo	VI — Misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di pesca e di ambiente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/valorizzazione-della-risorsa-mare/art-32-modifiche-al-regolamento-per-la-navigazione-marittima-di-cui-al>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it